

**Alla Cortese Attenzione della  
Segreteria della IX Commissione Trasporti,  
Poste e telecomunicazioni  
e agli Onorevoli Deputati e Senatori presenti**

*Roma, 28 gennaio 2020*

**TESTO IX COMMISSIONE TRASPORTI AUDIZIONE DEL 28/01/20**

**Modifiche al DPR 19 settembre 2000 n.358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.**

Egregio Presidente, Signor Relatore e Illustri Onorevoli, nel ringraziarvi per la convocazione dell'Associazione Nazionale da me presieduta, mi permetto di entrare subito nel vivo dell'argomento, esponendovi alcune considerazioni riguardanti l'argomento del giorno, che interessa da vicino uno dei tre settori che rappresentiamo, gli studi di consulenza, e che insieme a autoscuole e scuole nautiche, raggruppano ad oggi, oltre 2.500 iscritti.

Nel concordare che, con l'entrata in vigore del Documento unico di circolazione e la conseguente eliminazione del Certificato di Proprietà, si sia resa necessaria la modifica del DPR 358 del 19 settembre 2000, vorremmo esporvi alcune riflessioni su cui ci siamo soffermati, che a nostro avviso potrebbero agevolare alcuni aspetti del procedimento, i cui benefici ricadrebbero sia sull'utente finale che sugli studi di consulenza stessi.

Apprendendo le modifiche proposte ai vari articoli, vorremmo soffermarci su alcuni punti al fine di semplificare le procedure.

**ORARIO DI INVIO DEL FASCICOLO DIGITALE E PAGAMENTO DELLA PRATICA**

Rispetto al dettato del novello art.1 comma 4, si dispone che lo STA *“ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni previste, redatta sul modello unificato... provveda alla formazione del fascicolo digitale e lo trasmetta in via telematica al CED entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe nonché di ogni altro importo dovuto, o dal loro contestuale versamento, non sono prese in considerazione”*.

Si potrebbe prevedere di posticipare tale trasmissione dei fascicoli entro le ore 15 del giorno lavorativo successivo essendo state riscontrate, soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni,

alcune difficoltà operative nel riuscire a smaltire tutte le pratiche entro l'orario così previsto, anche per il numero limitato di addetti e le molte incombenze da espletare nelle prime ore della giornata lavorativa.

Questa modifica consentirebbe ugualmente agli uffici preposti al controllo dei fascicoli, di avere un ragionevole lasso di tempo per contestare eventuali irregolarità, e permettere di sanarle entro l'orario di chiusura del sistema previsto per le ore 20.

### **FIDEIUSSIONE STA A GARANZIA DEL BUON FINE DELLA PRATICA**

Sempre riguardo la tempistica della lavorazione delle pratiche, non bisogna sottovalutare che in questa fase, quella della validazione per intenderci, gli utenti sono già in possesso dei documenti di circolazione, emessi il giorno precedente;

E con il dettato normativo così articolato, se il giorno successivo, anche per motivi indipendenti dalla volontà del titolare dello STA, il pagamento delle pratiche espletate non dovesse andare a buon fine, il proprietario del veicolo si vedrebbe, suo malgrado, annullata la pratica con il successivo ritiro coatto della documentazione stessa.

Al fine di ovviare a questa stortura, vorremmo proporre un sistema a maggior tutela dell'utenza che si rivolge presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista, e proporre come già accadeva precedentemente, di prevedere una fideiussione sottoscritta dallo STA, con importo da stabilire, al fine di garantire la copertura finanziaria e scongiurarne l'annullamento.

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ATTI CARTACEI**

***L'art 4 bis comma 1 enuncia "... Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine, su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli uffici del PRA che procedono all'attestazione di conformità di cui all'art. 22 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 a seguito della il fascicolo digitale si considera perfezionato".***

Il dettato di legge Individua gli uffici PRA come unici soggetti che possono procedere all'attestazione di conformità di atti cartacei senza stabilire una tempistica per la digitalizzazione degli stessi.

L'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 che al comma 2 recita: *"Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico*

*hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro **pubblico ufficiale** a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71."*

Al fine di sollevare gli uffici del PRA da una incombenza si potrebbe prevedere di autorizzare gli STA ad effettuare la copia di conformità. Va ricordato che ad oggi i soggetti autenticatori degli STA, già espletano funzioni di pubblico ufficiale al momento dell'autentica della firma del venditore, ricadendo in caso di comportamenti fraudolenti nella pena prevista dall'art. 483 del codice penale.

### **DISTRUZIONE DELLE TARGHE**

L'art 4 bis comma 2 enuncia ***"Per le formalità relative alle operazioni di cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o demolizione, gli STA procedono alla formazione di un fascicolo digitale ai sensi del comma 1 e provvedono alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe"***.

Anche in questo caso al fine di garantire l'utenza sarebbe opportuno stabilire procedure univoche sul territorio nazionale, atte anche a regolamentare le modalità di distruzione delle stesse, senza ulteriori costi per gli STA, e per chi ad essi si rivolge per l'espletamento delle pratiche.

Nel ringraziare per l'attenzione ricevuta e confidando nella sensibilità di questa onorevole platea, restiamo a completa disposizione,

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale Studi  
Roberto Gianolio



Il Presidente Confarca  
Paolo Colangelo

